

COMUNE DI FALOPPIO

Provincia di Como

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 70 del 26.08.2024

OGGETTO: PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E/O DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (WHISTLEBLOWING) - APPROVAZIONE ATTO ORGANIZZATIVO ISTITUTIVO DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Il **26.08.2024**, alle ore 18.30, presso il **COMUNE DI FALOPPIO**.

Previa l'osservanza delle disposizioni di legge in materia si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Componente	Presente/ Assente	Componente	Presente/ Assente
PRESTINARI GIUSEPPE	P	BIZZANELLI IRIS	P
FLOR ANNA	P	DELLACA' MARIO	P
LAMPREDA PAOLO	P		

PRESENTI 5

ASSENTI 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr. **NESSI MASSIMO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PRESTINARI GIUSEPPE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E/O DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (WHISTLEBLOWING) - APPROVAZIONE ATTO ORGANIZZATIVO ISTITUTIVO DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2023;
- il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2023;

VISTI:

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” con la quale è stato introdotto nell’Ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione e alla promozione dell’integrità in tutti i processi e le attività pubbliche;
- la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;
- La Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea;
- Il D.lgs. 10/03/2023, n. 24: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” entrato in vigore il 30 marzo 2023 con efficacia dal 15 luglio 2023, in particolare gli articoli:

Art. 1 Ambito di applicazione oggettivo

Il presente decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. [...].

Art. 4 Canali di segnalazione interna

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali [...], attivano, [...] propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione [...].

Art. 13. Trattamento dei dati personali

[...] 6 [I comuni ...] definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018. [...].

CONSIDERATO CHE

- Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, divenuto efficace il 15 luglio 2023, disciplina la materia del whistleblowing, abrogando le normative precedentemente in vigore in materia;

- Tale decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”;
- Il segnalante, peraltro, può fare la segnalazione, trovando la tutela fornita dal d.lgs. 24/2023, non solo durante il rapporto di lavoro, bensì anche prima che sia iniziato il rapporto stesso, qualora la segnalazione riguardi violazioni rilevate durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure durante il periodo di prova;
- La tutela è garantita anche nel caso di segnalazione fatta in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sempreché la segnalazione riguardi una violazione di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro;
- La novità di tale decreto risiede non tanto nella trattazione della materia, che peraltro veniva già precedentemente trattata, quanto nella tutela che viene apprestata alla figura del segnalante e alle altre figure che coadiuvano il segnalante;
- L'obiettivo di questo decreto non è solo quello di incentivare le segnalazioni, ma soprattutto di tutelare la riservatezza sull'identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione;
- Un'altra importante novità che il decreto introduce riguarda la necessaria previsione di un canale di segnalazione interna, il quale deve prevedere più modalità di segnalazione, lasciando al segnalante la possibilità di scegliere quale utilizzare;

VISTI:

- La delibera dell'ANAC Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 – “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, che in particolare prevede:
“Paragrafo 3.1. – I canali interni
[...] Istituzione dei canali di segnalazione ... Nell'atto organizzativo, adottato dall'organo di indirizzo, è opportuno che almeno vengano definiti:
 - *il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni;*
 - *le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge. [...]**I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici:*
 - *della persona segnalante;*
 - *del facilitatore;*
 - *della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;*
 - *del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.**Inoltre, al fine di agevolare il segnalante, a quest'ultimo va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:*
 - *in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online). La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza.**Qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali, da disciplinare nell'atto organizzativo, è opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa.*
 - *in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. [...]*”
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per quanto tuttora in vigore;

- il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”;
- lo Statuto Comunale;

DATO ATTO CHE:

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite, tra le azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie;
- il sistema di prevenzione della corruzione introdotto dalla legge 190/2012 deve realizzarsi attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno “decentrato”;
- il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, l'assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”;

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- questa Giunta Comunale è chiamata a dare le prime indicazioni operative per la gestione di questo adempimento a tutela delle persone che vorranno segnalare quanto in oggetto;
- con decreto sindacale n. 6 in data 02/01/2024 è stato individuato come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il Dott. Nessi Massimo, Segretario Comunale;
- con decreto sindacale n. 1 del 24.02.2020 si è proceduto a designare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 37 e seguenti del RGDP, l'avvocato Massimo Ramello, quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD);

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 4 del d.lgs. 24/2023 stabilisce che i soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali (non si richiede che vi sia anche l'accordo) attivano propri canali di segnalazione interna, che devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione;
- Il decreto stabilisce, inoltre, che deve essere garantita la riservatezza non solo dell'identità del segnalante, ma altresì del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- Il decreto prevede poi che le segnalazioni possano essere fatte in forma scritta oppure orale. Nella forma scritta rientra anche quella informatica, quale può essere, per esempio, l'utilizzo di un'apposita piattaforma. Nella forma orale, invece, rientrano le linee telefoniche o i sistemi di messaggistica vocale, oppure, su richiesta del segnalante, un incontro diretto, entro un termine ragionevole, con la persona o l'ufficio incaricato di ricevere la segnalazione;

RITENUTO:

1. di stabilire che la segnalazione scritta avvenga tramite piattaforma on line, e di individuare quale piattaforma la piattaforma gratuita WhistleblowingIT di Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l.;
2. di stabilire che la segnalazione orale avvenga tramite richiesta di incontro direttamente e personalmente al RPCT nei giorni di presenza;

CONSIDERATO CHE la piattaforma informatica adottata dall'Ente presenta tutte le caratteristiche necessarie a garantire la riservatezza circa l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione, compresa l'eventuale documentazione allegata;

VISTA la nota ns prot n. 0006546 del 22/08/2024 con la quale si è provveduto ad inoltrare ai Sindacati provinciali bozza dell'allegato atto organizzativo interno e ciò in attuazione delle disposizioni contenute nel sopra citato art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento è il dott. Nessi Massimo, Segretario Comunale, Titolare del Trattamento; in capo al responsabile del procedimento dell'istruttoria e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012, è stato richiesto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio interessato, con esito favorevole;

DATO ATTO CHE dal presente provvedimento non derivano impatti economici o patrimoniali a carico del bilancio dell'Ente e che dunque non risulta necessaria l'espressione del parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di istituire il canale interno delle segnalazioni per la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, con le seguenti modalità:
 - a. **Segnalazioni scritte** - anche con modalità informatiche (piattaforma on-line);
 - b. **Segnalazioni orali** - tramite richiesta di incontro diretto col RPCT nei giorni di presenza;
3. Di approvare l'allegato atto organizzativo ex d.lgs. n. 24/2023;
4. di affidare la gestione di queste segnalazioni alla responsabilità diretta del RPCT – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, attualmente individuato nel Segretario Comunale dott. Nessi Massimo, che potrà integrare, modificare o individuare modalità alternative alle disposizioni di questa deliberazione e formulare le istruzioni operative da impartire alla struttura comunale al fine di rendere più efficace la gestione dell'adempimento di legge e potrà nominare collaboratori nella gestione delle segnalazioni;
5. Di dare atto che il Responsabile della protezione dei dati di concerto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dovrà eseguire, eventualmente in occasione della revisione annuale del Registro dei Trattamenti, apposita valutazione di impatto sulla correttezza di queste misure e di quante dovranno essere individuate a seguire;
6. Di riservarsi di aggiornare la relativa sezione del PIAO - sottosezione rischi corruttivi e trasparenza;
7. Di disporre che venga data comunicazione formale a tutto il personale dell'Ente;
8. di dare atto che la presente, a norma dell'art. 124 T.U. n. 267/2000, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi, e nell'apposita sezione del sito web "Amministrazione trasparente";
9. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PRESTINARI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NESSI MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 30.08.2024 e vi rimarrà affissa fino al giorno 14.09.2024.

Lì, 30.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NESSI MASSIMO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 27.08.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMO NESSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **26.08.2024**

[X] perchè dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134 c. 4 D. L.vo 267/2000;
[] decorso il termine di cui all'art.134, comma 3, del D. L.vo 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NESSI MASSIMO
